



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22038

Torino, 11 luglio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 8 luglio 2022 a Chiusavecchia tra Prodeo e Subalcuneo (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore ODETTO Diego (Prodeo) è stato ammonito per avere bestemmiato;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore ODETTO Diego (Prodeo) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) e all'art. 19.2 lett. a-g) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore ODETTO Diego (Prodeo) la sanzione pecuniaria di Euro 80 e la squalifica per una giornata di campionato;

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino